

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA**Proposta di legge****Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo****I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario**

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

La proposta di legge mira a valorizzare il patrimonio informativo pubblico quale strumento di trasparenza, diffusione della conoscenza e risorsa per la crescita economica e sociale del territorio. I dati e i servizi di tipo aperto (open data e open services) costituiscono elemento imprescindibile per raggiungere l'obiettivo di realizzare un'amministrazione pubblica digitale e aperta (open government), basata sulla trasparenza, sulla partecipazione e sulla collaborazione tra soggetti pubblici e privati del territorio, per migliorare la qualità di vita dei cittadini, incentivare il progresso sociale e favorire la competitività del sistema economico e lo sviluppo di iniziative private legate al riutilizzo dei dati pubblici.

Con queste finalità la presente legge regola e incentiva l'apertura e il riutilizzo dei dati pubblici, delineando obiettivi, strumenti e modello organizzativo di riferimento e favorendo interventi mirati alla sensibilizzazione e al coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati.

La proposta di legge è necessaria al fine di conferire maggiore effettività alla strategia in materia di open data, attivata con la delibera della Giunta regionale n. 23 del 21 gennaio 2013, che ha regolato la piattaforma tecnologica per la pubblicazione dei dati regionali come dati di tipo aperto e ha approvato le linee guida recanti criteri generali per gli open data in Regione Toscana; la proposta di legge mira infatti a fare in modo che le strutture regionali, gli enti dipendenti e i soggetti del territorio, nel rispetto della loro autonomia, siano tenuti ad assicurare la pubblicazione di dati di tipo aperto, nel rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge, e sia promossa la sensibilizzazione, la condivisione e la collaborazione fra soggetti pubblici e privati.

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/concorrente)

La tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta di legge è residuale. Per quanto attiene all'amministrazione digitale, infatti, il "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" ricade nella competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. r) della Costituzione, mentre la restante disciplina è competenza esclusiva residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 4 della Costituzione, in quanto materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

La proposta di legge è compatibile con quanto previsto nella normativa statale. In particolare rileva la normativa in materia di amministrazione digitale e open government, come in specifico il decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico, e le disposizioni recenti, quali il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che hanno recato disposizioni in materia di open data, regolando e incentivando l'apertura del patrimonio informativo pubblico. La presente legge, in coerenza con la normativa nazionale di riferimento, disciplina la strategia in materia di open data nel territorio regionale.

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

La Regione Toscana, in coerenza con le disposizioni regionali in materia di amministrazione digitale e sviluppo della società dell'informazione, quali in particolare la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) e la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), si impegna specificatamente, adottando la presente legge, a valorizzare il patrimonio informativo pubblico quale strumento di trasparenza e risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

La presente proposta di legge risulta conforme ai principi espressi a livello costituzionale e statutario, in particolare ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In specifico, la presente proposta di legge attua il principio di semplicità nei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, previsto all'art. 4, comma 1, lett. z) dello Statuto.

6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

L'intervento appare compatibile con l'ordinamento comunitario. L'Unione europea conferisce particolare importanza all'apertura e al riutilizzo del patrimonio informativo pubblico e ha dedicato interventi normativi sia generali, quali la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (in attuazione della quale è stato approvato il d.lgs. 36/2006), che è stata di recente modificata dalla direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sia specifici, dedicati all'informazione ambientale e territoriale, quali la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, e la direttiva 2007/2/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein)

Non vi è necessità di notificare la proposta di legge alla Commissione europea.

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

L'intervento è coerente con i principi in tema di qualità della normazione.

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e relative regole redazionali, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

Le disposizioni sono redatte in conformità alle tecniche redazionali definite dall'allegato B del decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e relative regole redazionali. In particolare sono previste definizioni normative, in quanto necessarie alla comprensione del testo, coerenti con quelle esistenti nell'ordinamento.

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

La presente proposta di legge non prevede disposizioni delle tipologie ivi richiamate.

4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi

Non sono previsti termini per l'adozione di successivi atti attuativi, dal momento che le disposizioni finali fanno salve le disposizioni organizzative della Giunta regionale già vigenti, come la delibera di Giunta regionale n. 23 del 21 gennaio 2013, recante "Realizzazione piattaforma open data e approvazione linee guida recanti criteri generali per gli open data in Regione Toscana".

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

Non è necessaria una specifica disciplina transitoria.